Alla cortese attenzione del

CAM S.p.A.

Via Caruscino, 1,

67051 Avezzano AQ

Email: cam@pec.cam-spa.net

ufficio.amministrativo@pec.cam-spa.net

prescrizionebiennale@cam-spa.com

e p/c

ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Via dei Crociferi, 19,

00187 Roma RM

Email: protocollo@pec.arera.it

AGCM

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 Roma

PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Il sottoscritto, *NOME E COGNOME INTESTATARIO UTENZA*, utenza *NUMERO UTENZA*, in riferimento al sollecito *NUMERO SOLLECITO* prot. *NUMERO PROTOCOLLO* del *DATA PROTOCOLLO*, in relazione al pagamento di fatture attinenti ai conguagli di consumi prescrivibili, ex art. 3, allegato A REMSI (codice cliente 30869), **ribadisce di aver già aderito formalmente alla cd prescrizione breve,** prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).

Continuare quindi a **non accogliere la prescrizione biennale a causa della tardiva fatturazione dei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse una mia diretta responsabilità**, vi espone a conseguenze legali oltreché di natura sanzionatoria, anche alla luce delle sentenze del TAR Lombardia (nn.1442, 1443 e 1448 del 2021), che hanno riconosciuto, rispondendo a tutte le contestazioni, **la legittimità della prescrizione biennale**, ritenendo corretto il

ragionamento svolto dall'Autorità, secondo cui "***il venditore è obbligato a valutare la fondatezza delle dichiarazioni del consumatore sulle ragioni della tardiva od omessa lettura del contatore, riconoscendo o meno l'operatività della prescrizione e trasferendo, quindi, sul responsabile del ritardo il costo economico dei corrispettivi tardivamente fatturati***. *Un costo che, pertanto, potrà essere imputato anche al distributore che risulti colpevolmente inadempiente al proprio obbligo di effettuare tempestivamente le rilevazioni dei consumi*". Nel caso specifico venditore e distributore sono lo stesso soggetto, ovvero il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. (di qui in avanti la Vostra Società e/o CAM), al quale andrebbe addebitata la ritardata rilevazione dei consumi e di conseguenza la ritardata emissione della fattura.

Chiaro ed incontrovertibile la responsabilità nell'intempestiva rilevazione dei consumi in capo alla Vostra Società (CAM) e che questa non può essere addebitabile al sottoscritto in nessuna delle forme previste dal vostro stesso regolamento, tant'è vero che in quasi un *cinquantennio* **non sono mai state sollevate problematiche relative a difficoltà di lettura del contatore e/o a ostruzionismi del sottoscritto**.

Perseverare nel richiedere il pagamento di crediti prescritti, ovvero **decaduti e non più esercitabili nei confronti del debitore**, a seguito della mancata lettura dei contatori addebitabile contrattualmente al gestore (CAM), rappresenta un quadro grave con ripercussioni anche di natura legale oltreché, in considerazione delle continue sanzioni da parte dell'AGCM (ultima emessa con provvedimento n. 30471 del 13.02.2023), anche foriere di danni erariali.

Per tale motivo, lo scrivente, in ossequio all'allegato A REMSI (versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, con la deliberazione 16 giugno 2020, 221/2020/R/IDR, con la deliberazione23febbraio 2021,63/2021/R/COM e con la deliberazione 21 dicembre 2021,610/2021/R/IDR), **vi diffida ad avviare qualsiasi procedura di costituzione in mora, e qualsiasi atto interruttivo e/o riduttivo della fornitura ivi compreso il distacco della stessa utenza, in quanto procedura non applicabile per i crediti soggetti a prescrizione breve, anche qualora questa non fosse stata eccepita inizialmente**. Colgo l'occasione per ribadire la sussistenza dei presupposti per richiedere la prescrizione breve la quale prevede che "*gli importi per consumi risalenti a più di due anni oggetto … **possono non essere pagati**, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19)…*", **che pertanto si replica**.

Si rammenta che la Legge di bilancio 2018 ha introdotto una disciplina speciale, **rispetto a quella generale codicistica**, in ordine alla durata della prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l'erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni (articolo 1, comma 4) e disponendo che la medesima disciplina si applichi:

- **per il settore idrico, alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020** (articolo 1, comma 10);
- **solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell'utente** (articolo 1, comma 5, della formulazione originaria della norma in parola).

Tuttavia l'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, **ha disposto l'abrogazione del summenzionato articolo 1, comma 5**, della Legge di bilancio 2018, **che, aveva stabilito l'inapplicabilità** delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge, **in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dall'utente**, che specifico **non è stata mai "accertata" dalla Vostra Società (CAM) visto che la lettura del contatore è facilmente praticabile come dimostrano anni di lettura correttamente eseguita dagli operatori incaricati.**

Tra l'altro nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 10045/2022 del 16.11.2022, che ha riguardato il summenzionato articolo 1, comma 5 della Legge di Bilancio 2018 (secondo cui le disposizioni sulla prescrizione breve biennale del diritto al corrispettivo dovuto al venditore "*non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente*"), comma abrogato dall'articolo 1 comma 295 della Legge di bilancio 2020, nell'introduzione del regime di prescrizione breve prevedeva che questo ***"opera tanto a monte, nei rapporti tra distributore e venditore, quanto a valle, tra venditore e consumatore: in relazione a questo secondo aspetto del rapporto contrattuale, non può che spettare al venditore provare l'esistenza di una responsabilità del consumatore in grado di impedire il decorso della prescrizione breve".*** Invero ci troviamo in una situazione nella quale la responsabilità attribuita dalla Vostra Società (CAM) all'utente finale **non è stata mai dimostrata mancandone prove a supporto di tale tesi**, tant'è vero che a sostegno del diniego della prescrizione breve avete utilizzato, **per tutti gli utenti**, indipendentemente dalla reale posizione del misuratore, **motivazioni laconiche e per lo più standardizzate** quali **"***con riferimento alla fattura in oggetto, La informiamo che le motivazioni per le quali il CAM spa ha redatto la bolletta con conguagli ultra biennali, sono riconducibili al fatto che il misuratore*

della Sua utenza è ubicato all'interno della proprietà privata, non accessibile ai ns operatori e che Lei", introducendo un **"veto di fatto"** a qualsivoglia richiesta di prescrizione breve.

Ma vi è di più, l'abrogazione di tale articolo comporta che la prescrizione biennale segue **solo un criterio temporale** ma nonostante ciò lo scrivente ha comunque e già fermamente contestato le motivazioni per le quali la Vostra Società (CAM) ha redatto la bolletta con conguagli ultra biennali.

E ancora il regime di prescrizione biennale dei crediti da conguaglio è stato confermato anche nella recentissima Sentenza del Consiglio di Stato n. 36/2023 del 02.01.2023 la quale pur trattando del settore del GAS ne ha riformato solo gli artt. **5** ad oggetto "*Obblighi di comunicazione del distributore*", **6.4** dell'allegato A alla deliberazione dell'Arera datata 21 dicembre 2021, n. 603/2021/R/COM. per il poco tempo concessi al distributore, nello specifico 7 giorni, per la verifica delle richieste da parte del venditore delle eccezioni di prescrizioni sollevate dagli utenti finali e l'art. **9** ad oggetto "*Obblighi di comunicazione nella responsabilità dell'impresa di distribuzione*" della deliberazione dell'Arera datata 21 dicembre 2021, n. 604/2021/R/COM.

La stessa contiene principi applicabili anche al settore idrico nella parte in cui dichiara la sussistenza di "***obblighi informativi conseguenti alla rilevazione dei dati o alle omesse letture, gli obblighi di registrazione e di archiviazione delle "cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di lettura effettuato***", ovvero di attività che si sostanziano nella raccolta di dati e nell'indicazione delle ragioni per cui la lettura non è andata a buon fine.

Tuttavia la Vostra Società non ha mai specificato "*le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di lettura effettuato*" tenuto conto che essendo il soggetto distributore "*siete tenuti a svolgere **una specifica istruttoria** in relazione alla posizione di ciascuno dei clienti finali, al fine di acquisire informazioni e dati sull'esistenza di cause ostative alla decorrenza o alla maturazione della prescrizione nel particolare rapporto che lo lega al venditore, sottoponendo gli elementi acquisiti a valutazioni giuridiche in ordine alla loro sussumibilità nelle fattispecie delineate dagli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c..".* Nella fattispecie il CAM è sia il soggetto distributore che venditore.

E ancora sempre dalla sentenza ***"la gestione dei casi in oggetto non può essere infatti completamente automatizzata in quanto la ricostruzione delle situazioni che hanno generato una fatturazione ritardata degli importi non può che richiedere una istruttoria individualizzata da parte degli operatori***".

Quindi, non solo è pacifico che l'istruttoria deve essere svolta con riferimento a ciascun utente, ma viene riconosciuta l'impossibilità di procedere in modo automatizzato disconoscendo sistematicamente la prescrizione **adducendo motivazioni laconiche e per lo più standardizzate**.

È altresì pacifico dimostrare che la vostra causa ostativa, che dovrebbe rispondere ***ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento***, è quantomeno curiosa in quanto basata solo ed esclusivamente sulla **mera posizione del contatore** (locato all'interno della proprietà privata), in una situazione che vede almeno altrettanti utenti condividere la stessa situazione, senza che questa sia stata un pregiudizio alle letture ma solo perché questi altri e numerosi utenti, non hanno registrato conguagli, in una situazione nella quale entrambi hanno condiviso **l'assenza di tentativi di lettura**. Infatti se il problema fosse la mera posizione del contatore, ad oggi avreste dovuto richiedere **a tutti gli utenti** che condividono tale situazione, il riposizionamento del misuratore e non solo agli utenti che possono eccepire la prescrizione dei consumi a conguaglio.

Lo scrivente, conferma a tutt'oggi persistere la facile accessibilità del contatore, posto nella medesima posizione da quasi un *cinquantennio*, **posizione che per tutto il periodo di utilizzazione non ha evidenziato difficoltà nella lettura tale da attribuire all'utente un'accertata responsabilità per la mancata fatturazione**. **Tra l'altro tale confutazione andava contestualizzata al momento dell'originario subentro della Vostra Società (CAM) in qualità di nuovo gestore** e anche l'eventuale, **qui non provata**, impossibilità di procedere alla lettura, avrebbe dovuto comportare almeno la produzione dell'informativa sul tentativo di lettura che in realtà **non è stata semplicemente effettuata, tant'è vero che non sono state indicate e comprovate le date di passaggio degli operatori e relativi avvisi e/o solleciti ai quali il sottoscritto non ha risposto** tenendo in considerazione delle modalità previste dal regolamento di fornitura.

Infatti è esplicitamente riportato sulla vostra carta dei servizi in vigore da aprile 2019 a dicembre 2022, quindi nel periodo di valenza della novella normativa, nella sezione 2.4 ad oggetto "informazioni specifiche per l'utente", alla lettera c) modalità di lettura e verifica dei misuratori si riporta "***Il Gestore effettua almeno due tentativi l'anno di lettura dei misuratori di acqua presso gli utenti*** …. ***Nel caso di contatori non accessibili, il Gestore potrà richiedere all'utente l'autolettura del contatore***". Chiaro quindi chi è il soggetto assentito alla lettura del misuratore e che l'autolettura, anche nel caso di contatori non accessibili, non è nemmeno obbligatoria ma facoltativa proprio per l'utilizzo delle parole "***potrà richiedere***". **Preme sottolineare che prima dell'intervenuta prescrizione la Vostra Società (CAM) non ha mai sollevato problemi di accessibilità del contatore**.

È incontrovertibile che la responsabilità del ritardo nell'emissione della fatturazione di conguaglio grava interamente sulla Vostra Società (CAM), che non ha provveduto alla lettura nemmeno nel periodo "di transizione" della norma, ovvero dal 2018 al 2020, periodo che avrebbe dovuto generale **non meno di 2 letture annuali**, tentativi che non siete riusciti nemmeno a comprovare in sede di riscontro, **registrando altresì una grave lacuna organizzativa che vi ha impedito di programmare le letture con tempistiche definite dal vostro stesso regolamento e dalla vostra carta dei servizi** "***almeno quattro volte l'anno e annualmente per periodo correlati alla specificità della fornitura***".

E bene rammentare che l'allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR della stessa autorità ha previsto **all'articolo 4 in capo ai gestori (CAM) un obbligo informativo qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione fosse attribuibile all'utente finale e della possibilità di inviare un reclamo al gestore**, pur informandolo della presenza di tali importi a consumi risalenti a più di due anni. **Tuttavia questa deve essere corroborata da fatti certi e incontrovertibili** certificabili solo dall'autorità giudiziaria.

Resta il fatto che la successiva deliberazione 186/2020/R/IDR ha modificato l'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR, abrogandone l'articolo 4 al fine di mantenere gli obblighi informativi di cui all'articolo 3 quale unica modalità di comunicazione all'utente finale degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, **eliminando, tra i motivi che possono interrompere la prescrizione, la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione assentita all'utente** riallineando le disposizioni dell'allegato A 655/2015 e 311/2019 relativa agli eventuali reclami scritti degli utenti finali e all'informativa prevista in caso di procedure di messa in mora connesse alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Inoltre nella stessa deliberazione l'autorità ha ritenuto vincolato il precetto dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 che, avendo abrogato l'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, **ha individuato il solo scorrere del tempo quale unico presupposto per l'integrazione della prescrizione biennale**.

La stessa deliberazione tra l'altro recepiva le sentenze nn. 1442, 1443 e 1446 del 2021 con cui il TAR Lombardia, che pur annullando la deliberazione dell'Autorità 186/2020/R/IDR per la mancata consultazione degli operatori, **ne ha riconosciuto il contenuto precettivo in linea con la modifica legislativa di cui all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020**.

Contestualmente il T.A.R. Lombardia ha rilevato come anche con riguardo alla prescrizione biennale (in luogo di quella quinquennale), **trovasse applicazione la disciplina generale di riferimento, e, in particolare, l'articolo 2935 del Codice civile** (**che correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato**, con la specificazione che per costante giurisprudenza l'impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale), sia le cause generali di sospensione (**debitamente comprovate**).

È bene riportare che le citate sentenze nn.1442, 1443 e 1448 del 2021 hanno, **inoltre, precisato che**:

- per effetto della novella di cui alla Legge di bilancio 2020, **il termine di prescrizione biennale trova applicazione anche quando l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili all'utente finale**.

Conseguentemente, con il documento per la consultazione 462/2021/R/IDR, adottato nell'ambito del procedimento di cui alla menzionata deliberazione 461/2021/R/IDR, l'Autorità ha rivisto gli obblighi informativi disposti dalla deliberazione 547/2019/R/IDR a favore degli utenti finali ritenuti meritevoli di tutela rafforzata ("utenti domestici", "microimprese" e "professionisti") e, al fine di ripristinare un quadro regolatorio certo e coerente con le recenti pronunce giurisprudenziali, **ha prospettato che i suddetti obblighi informativi siano declinati sulla base di due casistiche:**

a) **fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti;**
b) **fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina primaria e generale di riferimento**;

Più in particolare, nell'ambito della richiamata consultazione, l'Autorità ha ipotizzato che:

i. nei casi di cui alla precedente lettera a), il gestore predisponga un avviso testuale standard da allegare in fattura, con il quale informare l'utente finale della presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, indicando le modalità per eccepire la prescrizione;
ii. nei casi di cui alla precedente lettera b**), il gestore sia tenuto a comunicare adeguatamente all'utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi**, ai sensi della

disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo al gestore medesimo.

Lo scrivente tiene di nuovo a precisare che i motivi indicati dalla Vostra Società (CAM) che concorrono alla mancata maturazione della prescrizione, in particolare la posizione del contatore e la "presunta" impossibilità di eseguire la lettura, non sono stati comprovati da/in nessun documento e da nessun fatto, e anzi gli operatori hanno eseguito le letture anche successivamente alle vostre contrarie affermazioni.

La nuova novella tra l'altro impone al gestore, caso per caso, **l'onere di evidenziare (e provare),** disponendo degli elementi necessari ad individuare la sussistenza di cause ostative al maturarsi della prescrizione per cui ritenga di poter fatturare oltre il biennio, **fatti specifici in base ai quali possa ritenersi che l'utente finale abbia** "**dolosamente occultato l'esistenza del debito**" (cfr. articolo 2941, n.8, Codice civile), ovvero la sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione come prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (cfr. articolo 2935 Codice civile).

Palese è che **la violazione della tempistica di fatturazione e di misurazione** con le quali il distributore/venditore dovrebbe garantire l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi **è totalmente a carico dello stesso distributore/venditore, e quindi della Vostra Società, unico soggetto obbligato a tale rilevazione** (almeno una volta l'anno), **tenendo debitamente in considerazione che l'autolettura**, pur incentivabile, **resta una mera facoltà dell'utente e non un obbligo**.

La continua pretesa sul diniego della prescrizione breve assentita agli utenti i quali, secondo una vostra superficiale ricostruzione, **si sarebbero resi "colpevoli" della mancata lettura dei contatori** e, quindi, della fatturazione tardiva di consumi risalenti ad un periodo superiore al biennio, **in ragione dei tentativi di lettura effettuati e non andati a buon fine è del tutto ingiustificata, se non illegittima e non comprovata da prove documentali**, **ma è invero il risultato di motivazioni laconiche e per lo più standardizzate tramite le quali si nega la prescrizione a chiunque utilizzando la stessa formula anche quando, ed è capitato, le utenze sono già accessibili da suolo pubblico**. È bene ribadirlo che **non risulta alcun riscontro probatorio o cronologico che sia in grado di comprovare la responsabilità dell'utente a supporto dell'effettività dei tentativi di lettura non andati a buon fine**. **Tra l'altro l'accertamento della responsabilità del cliente finale compete esclusivamente all'autorità giudiziaria e visti i presupposti, è da escludere a priori**.

Ma malgrado l'assenza di prove in grado di corroborare l'effettività dei tentativi di lettura esperiti dalla Vostra Società, vi siete limitati a **respingere sistematicamente** le istanze di prescrizione biennale ovvero ad accoglierle **solo dietro una rigida condizione che preveda**, a mie spese, **lo spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico)**", pur non ricorrendone i presupposti impositivi. Di contro, **lo scrivente ha comprovato la libera e continua accessibilità del proprio contatore**, **come mi preme sottolineare di non essere mai stato previamente contattato per consentire l'accesso al misuratore in una data specifica tale da escludere qualsiasi mia responsabilità per la mancata lettura** dei consumi risalenti al periodo per i quali ricorre la prescrizione.

Certo è che pure a fronte di siffatti rilievi, la Vostra Società non ha fornito riscontri oggettivi relativi ai "presunti" tentativi di accesso infruttuosi, non indicati né nella prima formale vostra richiesta di interruzione della cd prescrizione breve, né successivamente tale da rendere fumose le vostre affermazioni prive di qualsivoglia prova documentale, **continuando invero a reiterare la richiesta di solleciti di pagamento di somme prescrivibili (e prescritte) con minaccia, in caso di inosservanza, dell'avvio di procedure di messa in mora e quindi di sospensione/slaccio della fornitura nei confronti dell'utente**. Le letture del contatore, eseguite prima della novella legislativa e anche recentemente, dimostrano che la dichiarazione sull'impossibilità di accedere ai contatori è del tutto mendace.

È fatto ancora più sconcertante è che le vostre dichiarazioni, sull'impossibilità di accesso ai contatori, pur palesemente false, come dimostrano anni di letture anche se con tempistiche non rispettose del vostro stesso regolamento, vi hanno distratto nella verifica sulla responsabilità per la mancata o ritardata misurazione di consumi, che ripeto è foriera di danno erariale ed a voi assentita perché non trattasi di tentativi e/o mancati accessi ai misuratori da parte degli incaricati, ma di una vera e propria disorganizzazione che ne ha compromesso la rilevazione dei consumi in tempi consoni al regolamento di fornitura, senza dimenticare che la disciplina della prescrizione biennale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 è stata modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per effetto dell'art. 1, comma 295, della Legge n. 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020), che ne ha modificato il precedente regime **abrogando la disposizione che prevedeva l'ipotesi di accertata responsabilità del cliente**, **quale eccezione all'applicazione della disciplina sulla prescrizione biennale**, mediante abrogazione del previgente comma 5 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018.

Invero è che la ratio della Legge è intesa a contrastare il complesso fenomeno delle cd. maxi bollette, che si verificano nel caso in cui sono stati fatturati conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore che portano alla rilevazione delle c.d. "rettifiche tardive" e/o fatturazione tardiva dei consumi, accompagnata dall'addebito di importi significativi tali da penalizzare gravemente i consumatori, che si trovano nell'impossibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata, il tutto in un quadro giuridico che, a partire dalla Delibera 97/2018/R, ha introdotto progressivamente, in capo alle società di vendita, alcuni obblighi informativi finalizzati a facilitare il cliente finale nell'esercizio della prescrizione breve, **nonché definito il termine entro cui queste devono emettere le fatture**. Il dato di misura rilevato dal distributore (in questo caso anche venditore) è inoltre utilizzato per l'erogazione di tutti i servizi connessi all'esecuzione della fornitura di cui consegue che il ritardo nella rilevazione di consumi del cliente finale si riverbera su tutti i rapporti commerciali connessi alla fornitura medesima.

Infatti con specifico riferimento al fenomeno più complesso da regolare, ovvero quello delle rettifiche tardive (dette anche "ricalcoli"), l'ARERA osserva che **la rilevazione, validazione e messa a disposizione del dato di misura effettivo rientra unicamente nella responsabilità del Distributore** (al Vostra Società) che nel caso di specie è anche il Venditore (la Vostra Società) che essendo lo stesso soggetto è **impossibilitato a recuperare dal Distributore, con il conguaglio, quanto non pagato dagli utenti rispetto al dovuto**, e quindi, **scarica sull'utente finale responsabilità non a lui attribuibili non riconoscendogli l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi a consumi risalenti nel tempo, se non dietro obbligo di nuova collocazione del misuratore a spese dell'utente stesso**, a volte anche superiori al credito inesigibile, **pur nella circostanza che il riconoscimento della prescrizione è previsto laddove il ritardo ultra biennale nella fatturazione dei consumi non dipenda dall'utente** che, solo in tal caso, ha il diritto di eccepirla ed ottenerne il riconoscimento, **mentre, ed è bene ricordare, qualora dipendesse dall'utente questa va accertata in sede giudiziale**.

Tale atteggiamento ascrive alla Vostra Società la responsabilità per il mancato rispetto del dovere di "**diligenza professionale**" prescritta dal Codice del Consumo, **in osservanza dei principi codicistici di correttezza e buona fede**, testimoniato dal mancato espletamento dell'accertamento necessario al fine di disconoscere e quindi interrompere la prescrizione biennale in capo all'istante, pur sapendo che **la rilevazione dei consumi dell'utente attraverso la lettura dei contatori dislocati presso i medesimi è esclusivamente in capo al distributore** (CAM) ovvero il titolare di pubblica concessione

(e, pertanto, esercente un pubblico servizio), incaricato della gestione della rete, che nel caso di specie risulta essere anche il venditore. **Diversamente opinando, è sui clienti che verrebbero traslati oneri probatori assai gravosi** (quando non impossibili, a causa del periodo risalente cui si riferiscono i consumi oggetto di contestazione) **oltre che il peso economico derivante, eventualmente, dal pagamento di crediti di incerta spettanza o dal ricorso all'accertamento in sede giudiziaria**.

Tra l'altro essendo la Vostra Società sia il soggetto distributore (ovvero titolare della concessione pubblica) che il soggetto venditore, questa aveva l'obbligo di accertamento, **inteso a comprovare, non solo le affermazioni provenienti dal cliente/consumatore ma anche a corroborare quelli da lui assentiti**, che invero **non sono stati confermati da alcuna documentazione a supporto**. Il doppio ruolo ha posto in essere una gestione **non diligente delle istanze di prescrizione biennale**, **priva del necessario carattere di imparzialità ed evidentemente sbilanciata in danno dei consumatori che, nella filiera, sono già in posizione subalterna e sperequata**, soprattutto nel settore idrico dove non ci sono soggetti alternativi.

Nonostante sia chiara quindi la responsabilità diretta della Vostra Società, **che non ha effettuato alcun tentativo di lettura** né tanto meno ha lasciato alcun avviso in tal senso, continuate a rigettare le richieste di prescrizione adducendo la responsabilità all'utente/consumatore anche nell'insufficienza, per non dire carenza, di adeguati riscontri fattuali. Le prove a conforto di tale addebito avrebbero, invece, dovuto sostanziarsi in **circostanze puntuali ed inequivoche, riferibili direttamente all'utente quali ostacoli oggettivi alla lettura del contatore**.

In quest'ottica, dunque, l'adozione di una procedura come quella da voi applicata alla predetta istanza di prescrizione appare integrare una condotta in contrasto con il disposto della Legge di Bilancio 2018, **in quanto si risolve nella sostanziale inversione dell'onere della prova a sfavore del consumatore**, il quale è di fatto impossibilitato a smentire le mere vostre affermazioni inerenti a "presunti" tentativi di lettura svolti e asseritamente non andati a buon fine, essendo questi inesistenti e comunque non correttamente rispettosi del vostro regolamento. La procedura in esame appare, altresì, non rispondente al canone di diligenza che la Vostra Società di vendita avrebbe dovuto osservare, in quanto un corretto accertamento della responsabilità del cliente non può che basarsi sul rispetto del principio generale secondo il quale incombe sul "presunto" creditore, che intenda rigettare l'eccezione, **l'onere di dimostrare le specifiche condizioni che giustificano la responsabilità del consumatore**. È invero evidente il vostro diretto interesse economico ad evitare

la prescrizione degli importi fatturati, che vi precluderebbe la possibilità di coprire i costi sostenuti e conseguire i corrispettivi relativi, rispettivamente, ai servizi e alle forniture erogate.

Il continuo rigetto delle istanze di prescrizione senza accertamento della responsabilità del consumatore ossia, nello specifico, non avendo acquisito "**la prova**" che il ritardo nella rilevazione del dato di consumo fosse **puntualmente** da attribuirsi alla responsabilità del cliente, appare integrare una violazione dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, **il quale individua non solo un diverso segmento temporale** (due anni rispetto ai cinque della prescrizione ordinaria), **ma indica anche una esclusiva condizione di esclusione dal beneficio, consistente nell'accertata responsabilità del cliente** debitamente comprovata dall'autorità giudiziaria, **idonea a "ostacolare fattivamente" la rilevazione dei consumi** e tale per cui l'eccezione di prescrizione biennale non potrebbe essere riconosciuta.

Infatti, dalle evidenti finalità di tutela degli utenti della predetta disciplina, evidenziate anche dall'Autorità di regolazione, nonché dai richiamati principi di carattere generale, deve desumersi che l'onere di provare la validità delle proprie ragioni gravino sulla Vostra Società, ossia sul soggetto che ha interesse a far valere l'accertamento della responsabilità come causa impeditiva della prescrizione breve. Conseguentemente, anche sotto tale profilo, l'ingiustificato trasferimento di tale onere sui consumatori attraverso le condotte ascrivibili alla Vostra Società è senz'altro idoneo a realizzare **un indebito condizionamento nei confronti dei clienti, ostacolati nell'esercizio dei propri diritti**. Non risulta, infatti, alcun accertamento di responsabilità del sottoscritto secondo quanto disposto dalla nuova disciplina, in una situazione nella quale la prova fornita dalla Vostra Società si sostanziava esclusivamente nel tentativo di lettura infruttuoso senza alcun documento che ne corrobori la validità.

Ma vi è di più. **Nonostante l'evidente insufficienza e inadeguatezza del predetto set probatorio, lo stesso veniva comunque confermato anche dopo reclamo senza tenere in alcun conto le opposte evidenze addotte a sostegno dell'eccepita prescrizione ed anzi continuando a rigettare ingiustificatamente le istanze**.

La posizione di forza della Vostra Società è ulteriormente comprovata della minaccia di sospensione e distacco della fornitura in caso di mancato pagamento di crediti prescrivibili, e prescritti, che indebitamente condiziona al versamento di somme non dovute nel timore di perdere la fornitura di beni essenziali, in quanto recante una sostanziale inversione dell'*onus*

probandi **a carico degli utenti, mentre questa può essere respinta dal creditore soltanto in caso di responsabilità "accertata" degli utenti, e che delegato a tale accertamento vi è solo l'autorità giudiziaria.** Pertanto, spetta alla Vostra Società provare la validità delle proprie ragioni, ossia la responsabilità del consumatore, che ne ha impedito l'operazione di rilevamento dei consumi, come causa impeditiva della prescrizione breve, ma solo in sede giudiziaria.

La condotta della Vostra Società è addebitabile inoltre di aggressività proprio in riferimento alla minaccia di distacco della fornitura. Tra l'altro, ove l'accertamento della responsabilità per ritardata/mancata fatturazione non fosse condotto secondo criteri rigorosi ed appropriati**, si profilerebbe il rischio di onerare indebitamente i consumatori di un costo improprio della filiera produttiva**. É evidente, altresì, che il rigetto, così maturato, dell'istanza di prescrizione assieme all'attivazione delle procedure di morosità (quali la minaccia di sospensione e poi il distacco della fornitura), costringa i consumatori a corrispondere immediatamente importi non dovuti poiché correlati a consumi ampiamente prescritti e a subire, quindi, **un ingiusto e spesso grave pregiudizio economico**.

E ancora la dicitura stessa utilizzata dall'art. 1 comma 4 della Legge di Bilancio 2018 ("**accertamento**" della responsabilità dell'utente) implica in astratto, in capo alla Vostra Società, che **eventuali rifiuti di tenore "generico", non suffragati da alcuna comprovata argomentazione, siano assolutamente inidonei ad assolvere al requisito imposto dalla legge per addebitare all'utente la responsabilità della mancata/tardiva fatturazione di consumi**. Nel caso di specie, la vostra condotta è ben lungi dall'assolvere al requisito "**accertativo**" succitato, emergendo, di contro**, il carattere standardizzato e dogmatico dei dinieghi**, che così come sono posti "*con riferimento alla fattura in oggetto, La informiamo che le motivazioni per le quali il CAM spa ha redatto la bolletta con conguagli ultra biennali, sono riconducibili al fatto che il misuratore della Sua utenza è ubicato all'interno della proprietà privata, non accessibile ai ns operatori e che Lei, per tutto il periodo del conguaglio, non ci ha comunicato letture aggiornate*", avrebbero sorprendentemente quale motivazione, la posizione del contatore, nonostante questa sia immutata da decenni, e la mancata autolettura, nonostante questa sia facoltativa. Invero le eccezioni dei consumatori sono sistematicamente sottoposte ad una sorta di "**veto di fatto**" sulla base di affermazioni non corroborate da alcunché.

Di fatto, l'onere della prova è stato in concreto riversato sull'utente il quale dovrebbe dimostrare, dopo decenni di regolare assolvimento della lettura dei consumi da parte degli operatori incaricati, l'accessibilità del contatore, laddove invece il dettato stesso della Legge di Bilancio ha imposto

l'accertamento da parte della Vostra Società della responsabilità della mancata/ritardata fatturazione dei consumi pregressi a carico dell'utente, società che si è ben guardata dal farlo proponendo come unica alternativa il **provvedere al pagamento della fattura di conguaglio sotto la minaccia del distacco della fornitura o, in alternativa, di provvedere a proprie spese allo spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico)**, con costi anche superiori agli importi contestati sulla base di informazioni generiche e non circostanziate.

Senza considerare che anche con la nuova carta dei servizi, in vigore presumibilmente dal 1.1.2023, la Vostra Società ha confermato il soggetto al quale soggiace la verifica dei consumi e la relativa tempistica:

- al punto 7.1.1 fatturazione "***in ogni anno il Gestore (CAM) effettua almeno due tentativi di lettura del contatore*** ***con propri incaricati per utenti con consumi fino a 3.000 mc/annui e almeno tre tentativi per utenti con consumi superiori a 3.000 mc/annui, assicurando un intervallo di lettura non inferiore a 150 giorni solari in caso di due letture annuali e di 90 giorni solari in caso di tre letture annuali. In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare una nota cartacea informativa sull'impossibilità della lettura e sulle modalità di autolettura***. *Dal 1/1/2023 il mancato rispetto degli standard specifici relativi al numero minimo annuale di lettura da parte del gestore e al tempo minimo di preavviso per il passaggio di lettura sarà soggetto ad indennizzo*". Nella stessa, è specificato che il preavviso di lettura è pari ad "***almeno 48 ore***";

Tra l'altro nella stessa è stata inserita, per il sottoscritto in maniera del tutto illegittima sia per inadeguata motivazione del diniego non comprovata da fatti certi (accessibilità del contatore), sia perché prevista ***ex post*** alla novella normativa sulla prescrizione breve, sia perché ne pone un "**veto di fatto"** eliminabile ***sine qua non*** solo dietro spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico), con impropri e ingiustificati costi addebitati all'utente/utilizzatore, che non ha mai impedito l'accesso al contatore stesso in nessuna occasione fin dalla prima installazione.

Si riporta il controverso punto "*Nel caso di fatturazioni contenenti conguagli superiori a due anni, l'utente ha diritto a contestare la bolletta per il periodo prescrivibile, secondo la Legge n. 205/2017 e delibera ARERA n. 547/2019/R/idr.*

Nella suddetta tipologia di fattura, verrà indicato sulla prima pagina la possibilità di eccepire la prescrizione da parte dell'utente, riportando i riferimenti normativi, l'entità dell'importo e la modalità di contestazione,

allegando anche il relativo modulo da compilare; il termine di contestazione è entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della fattura.

Nel caso di contestazione da parte dell'utente, i cosi che potrebbero verificarsi sono i seguenti:

- *l'utente non eccepisce la prescrizione e paga interamente la bolletta:*
- ***l'utente eccepisce la prescrizione e contesta la fattura. In suddetto caso si profilano le seguenti possibilità**:*
  a) *il contatore è accessibile e può essere letto senza la presenza dell'utente: in questo caso il CAM riconosce la prescrizione e storna gli importi relativi ai consumi eccedenti gli ultimi due anni;*
  b) ***il contatore non è accessibile, ovvero si trova all'interno della proprietà privata e non può essere letto senza la presenza dell'utente: in questo caso il CAM non riconosce la prescrizione** **ma consente all'utente la possibilità di pagare solo l'importo non prescrivibile** (direttamente presso la sede del CAM), **riservandosi però l'opportunità di adire alle vie legali**. **All'utente viene inoltre comunicata la possibilità di ottenere il riconoscimento della prescrizione qualora provvedesse ad eseguire lo spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico);***
  c) ***il contatore non è accessibile ma si trova all'interno di un condominio con più di 2 unità immobiliari**: **previa verifica dell'operatore CAM, che accerta la difficoltà tecnica e la conseguente onerosità dei lavori e attraverso la manifestazione della disponibilità da parte dell'utente ad installare un contattare a telelettura** (costo attuale € 85), il CAM riconosce la prescrizione e storna gli importi relativi ai consumi eccedenti gli ultimi eccedenti gli ultimi due anni;*
  d) *il contatore non è accessibile ma l'utenza è cessata (per sigillo o voltura): in questo caso il CAM riconosce la prescrizione e storna gli importi relativi ai consumi eccedenti gli ultimi due anni."*

Il tutto rappresenta un'evidente forma di coercizione non comprovata da fatti e una disparità di trattamento sia in relazione alla tipologia di unità immobiliare, sia in riferimento agli altri utenti che hanno il contatore locato all'interno della proprietà privata che non hanno somme da prescrivere, associando quindi la non accessibilità del contatore alla sola prescrizione breve.

Riassumendo. La presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità di molto inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore, quale diretta conseguenza di gravi inerzie e ritardi nelle attività di lettura, hanno comportato un notevole ritardo anche nella relativa fatturazione.

Del resto, le conseguenze di inerzie e ritardi della vostra società nella gestione del servizio idrico e, segnatamente, nell'attività di lettura e di fatturazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia, non possono di certo ricadere sugli utenti del servizio idrico.

È infatti evidente che la ***mala gestio*** del servizio idrico da parte dell'ente, che per anni ha omesso di condurre una tempestiva campagna di fatturazione nei confronti degli utenti, determinando il mancato introito delle entrate allo stesso spettanti e determinando lo stato di decozione, non può che essere allo stesso imputata.

In conclusione, è evidente che il quadro comportamentale complessivamente esposto si pone quindi in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. Esso, infatti, in spregio alla normativa primaria, è connotato oltre che da un grave deficit di diligenza da parte della Vostra Società, anche evidenti elementi di **aggressività** mediante la creazione di un **indebito condizionamento dei consumatori**, così indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente eccepite, in assenza di loro responsabilità per mancata lettura e di adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati. procedendo all'incasso di somme non dovute in forza della minaccia della sospensione e distacco di un servizio essenziale oggetto di fornitura, con l'unica condizione che preveda l'accoglimento della prescrizione previo dislocamento a spese dell'utente del misuratore.

Nel rammentare, qualora ce ne fosse bisogno, che l'allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (REMSI), l'autorità era già intervenuta sull'articolo 4 stabilendo che:

- **il gestore (CAM) non può attivare la procedura di costituzione in mora qualora l'utente finale avesse inviato un reclamo scritto relativo all'attribuzione di responsabilità per la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni e il gestore medesimo non avesse fornito riscontro**;

lo scrivente vi diffida ad avviare qualsiasi procedura di costituzione in mora, e qualsiasi atto interruttivo e/o riduttivo della fornitura ivi compreso il distacco della stessa utenza, in quanto procedura non applicabile per i crediti soggetti a prescrizione breve e contestualmente chiede in via definitiva lo stralcio dei crediti prescritti riconoscendo in capo alla Vostra Società, in qualità sia di distributore che di venditore, **la responsabilità della ritardata fatturazione dei consumi non avendo dimostrato la fondatezza delle vostre dichiarazioni che attribuiscono al consumatore le ragioni della tardiva od omessa lettura del contatore, riconoscendo quindi l'operatività della**

prescrizione che, per effetto della novella di cui alla Legge di bilancio 2020, trova applicazione anche quando l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili all'utente finale, senza alcuna condizione *sine qua non* che preveda lo spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico), non ricorrendone i presupposti e trasferendo, sul responsabile del ritardo, ovvero la vostra stessa società (CAM), il costo economico dei corrispettivi tardivamente fatturati.

Balsorano, lì *INSERIRE DATA*

Firma